



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 13.2.2026
C(2026) 1142 final*

*Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
00186 ROMA*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2115¹ per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e il regolamento (UE) 2021/2116² per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 final), denominata anche "proposta di semplificazione della PAC". I colegislatori hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta il 10 novembre 2025 e il regolamento è stato adottato il 19 dicembre 2025 (regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio³).

¹ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

² Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.

³ Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni.

Nelle sue comunicazioni "Bussola per la competitività dell'UE"⁴ e "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"⁵, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività, promuovere l'innovazione e sostenere la crescita in tutta l'Unione; a tal fine la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono fattori fondamentali. Inoltre la comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione"⁶ sottolineava che, per promuovere l'innovazione e la sostenibilità nelle pratiche agricole, gli agricoltori dovrebbero essere imprenditori, senza oneri burocratici o normativi inutili.

Il regolamento adottato riduce gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e delle amministrazioni fornendo una risposta rapida ed efficace alle questioni individuate, migliorando in tal modo l'attuazione e l'efficacia complessive della politica. Esso intende aumentare la flessibilità degli Stati membri e ridurre l'onere a carico degli agricoltori affinché questi ultimi possano sfruttare tutte le opportunità della PAC, mantenendo nel contempo il ruolo della PAC di sostegno alla transizione dell'agricoltura europea. Altre modifiche di più ampia portata sono previste per la PAC dopo il 2027, in linea con le proposte per il prossimo quadro finanziario pluriennale presentate dalla Commissione il 16 luglio 2025⁷.

Il Senato della Repubblica ritiene che gli agricoltori biologici certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848⁸ debbano essere considerati rispettare determinate buone condizioni agronomiche e ambientali come proposto dalla Commissione (modifica dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115), non solo quando l'intera azienda è un'unità di produzione biologica, ma anche quando parti di essa sono non biologiche o in conversione. Tuttavia, nel regolamento adottato, gli agricoltori biologici certificati

⁴ [Bussola per la competitività - Commissione europea.](#)

⁵ [EUR-Lex - 52025DC0047 - IT - EUR-Lex.](#)

⁶ [Comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione - Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future" \(COM\(2025\) 75 final\).](#)

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (COM(2025) 565 final); proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025) 560 final), proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte agli istituti scolastici ("programma dell'UE destinato alle scuole") (COM/2025/554 final) e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza e di crisi grave e sulle cauzioni (COM/2025/553 final).

⁸ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e, come di prassi, 7 per quanto concerne le loro unità di produzione biologica e alle loro unità di produzione in conversione. Il regolamento consente inoltre agli Stati membri di decidere che detta presunzione di conformità si applica solo se l'intera azienda dell'agricoltore è certificata come biologica a fini di semplificazione.

In risposta al parere del Senato della Repubblica secondo cui la modifica proposta dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe rimanere facoltativa, la Commissione desidera sottolineare che la disposizione finale concordata consente agli Stati membri di continuare ad applicare la disposizione a tutti i beneficiari di pagamenti diretti.

Il Senato della Repubblica ritiene che la riserva agricola non debba limitarsi ad affrontare unicamente le turbative del mercato. La Commissione osserva che la riserva agricola è stata sempre più utilizzata per alleviare la situazione degli agricoltori che subiscono perdite dirette a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche, al di là dello scopo previsto di far fronte alle turbative del mercato. Considerate le crescenti sfide cui deve far fronte il settore agricolo dell'UE, tra cui le tensioni commerciali e l'incertezza geopolitica, la Commissione ritiene opportuno riorientare la riserva verso lo scopo originario ed esplorare altri meccanismi per far fronte agli eventi catastrofici. La Commissione ha quindi proposto di concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi del piano strategico della PAC al fine di compensare le perdite degli agricoltori causate da calamità naturali, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, tenendo conto anche del fatto che non sono disponibili fondi supplementari dell'UE. Tuttavia, i colegislatori hanno deciso che l'ambito di applicazione della riserva agricola non debba limitarsi ad affrontare le sole turbative del mercato.

Il Senato della Repubblica è del parere che debbano essere ridotti i casi di modifiche dei piani strategici della PAC da considerare strategiche. I punti elencati all'articolo 119, paragrafo 2, riguardano elementi chiave del piano strategico della PAC, fondamentali non solo per la determinazione degli obiettivi e dell'impatto dei piani stessi, ma anche per il contributo agli obiettivi e alle strategie a livello dell'UE. L'accordo finale ha confermato tale interpretazione in quanto, nella sostanza, il testo definitivo segue la proposta originaria della Commissione.

In risposta alla proposta del Senato della Repubblica di estendere di un anno la regola "N+2" sui disimpegni a "N+3", la Commissione ritiene che la regola "N+2" offra tempo e flessibilità sufficienti per l'attuazione delle operazioni sostenute al fine di garantire un tempestivo conseguimento degli obiettivi della politica. La regola "N+2" è stata avallata dal Consiglio europeo nel 2020 e confermata nel regolamento (UE) 2021/2116 orizzontale della PAC per garantire l'attuazione tempestiva dei piani strategici della PAC. Sono già possibili deroghe in casi giustificati e la Commissione collaborerà con le autorità di gestione per garantire un uso pieno e tempestivo delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In risposta al parere del Senato della Repubblica secondo cui gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a istituire un'autorità responsabile dell'interoperabilità tra i sistemi di informazione, la Commissione desidera sottolineare che quasi il 50 % delle aziende agricole ha dichiarato di dover affrontare oneri amministrativi a causa della doppia comunicazione⁹. Tali problemi derivano principalmente dalla frammentazione, dalla mancata comunicazione e dalla mancanza di interoperabilità dei sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione della PAC e in altri settori strategici collegati, il che rende necessario comunicare più volte le stesse informazioni. La proposta affrontava questo problema creando un processo strutturato e responsabile per individuare e colmare tali lacune, garantendo che i dati possano circolare senza soluzione di continuità e in modo significativo tra i sistemi connessi alla PAC. A tal fine serve un'autorità specifica. In ogni caso, i colegislatori hanno deciso di non includere l'articolo 13 bis proposto nel testo definitivo del regolamento, il che significa che non sono introdotti nuovi requisiti al riguardo. Va tuttavia osservato che nella proposta della Commissione per la PAC dopo il 2027 sono state incluse disposizioni volte ad affrontare la questione.

La Commissione prende atto della posizione del Senato della Repubblica secondo cui le percentuali maggiorate per gli anticipi utilizzate negli anni precedenti dovrebbero essere incluse nell'atto di base e ricorda che i colegislatori hanno concordato di procedere in tal senso.

In risposta alle opinioni del Senato della Repubblica in merito all'uso delle tecnologie digitali, all'interoperabilità e all'organizzazione sistemica dei dati e dei sistemi di monitoraggio e alla creazione di una piattaforma open data, la Commissione ricorda che gli Stati membri possono sostenere la formazione in materia di competenze digitali nell'ambito dello scambio di conoscenze e della diffusione di interventi di informazione nei piani strategici della PAC. La PAC sostiene inoltre i servizi di consulenza aziendale per quanto riguarda gli aspetti digitali, essenziali per il corretto utilizzo degli strumenti digitali nel settore agricolo e forestale. Nell'ambito degli investimenti, gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di infrastrutture digitali (ad esempio la banda larga) nelle zone rurali e l'uso di strumenti digitali nelle aziende agricole (come gli strumenti dell'agricoltura di precisione e i macchinari avanzati). Da anni la Commissione investe nel portale dei dati agroalimentari¹⁰, una piattaforma di dati ad accesso aperto che comprende, tra l'altro, dati sugli indicatori di output, di risultato e di contesto della PAC, sugli interventi del piano della PAC scelti dagli Stati membri e sulla dotazione finanziaria per gli obiettivi specifici della PAC. Il portale offre inoltre accesso ai dati dell'economia di mercato o agricola, nonché a una bussola per la sostenibilità agricola.

Il Senato della Repubblica propone di estendere l'ambito di applicazione del sostegno agli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo. La Commissione desidera sottolineare che il regolamento definitivo estende il sostegno nell'ambito degli interventi settoriali.

⁹ [Studio sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi per gli agricoltori e altri beneficiari nell'ambito della PAC| Rete UE della PAC](#)

¹⁰ Portale dei dati agroalimentari: <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/home.html>

In risposta alla proposta del Senato della Repubblica di estendere l'ambito di applicazione del sostegno al settore ortofrutticolo al settore oleicolo, la Commissione ritiene che tale cambiamento della politica non rientrerebbe nell'ambito di un esercizio di semplificazione.

Il Senato della Repubblica ritiene che importo forfettario massimo per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole proposto all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115 debba essere fissato a 75 000 EUR. La Commissione ricorda che i colegislatori hanno convenuto di fissare l'importo massimo a 75 000 EUR.

Infine il Senato della Repubblica propone l'entrata in vigore retroattiva di almeno alcuni elementi inclusi nel pacchetto di semplificazione della PAC a partire dal 2025. La Commissione desidera richiamare l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 4 del regolamento, che prevede l'applicazione di una serie di disposizioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2025.

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Membro della Commissione

Christophe Hansen
Membro della Commissione

